STATUTO

DELLA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"OASI VALLE DEI LAGHI"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

<u>DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA</u>

E' costituita l'associazione di volontariato denominata:

"OASI VALLE DEI LAGHI"

L'associazione ha sede in Lasino, Viale San Pietro, 8/B.

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 2

STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 3

OGGETTO - SCOPO - FINALITA'

L'associazione di volontariato "Oasi Valle dei Laghi" non ha fini di lucro e persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale e particolarmente si propone, nei limiti della Legge 266/91 di svolgere:

- a) La promozione umana e l'integrazione sociale dei soggetti, soci e non soci socialmente svantaggiati, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione;
- b) La realizzazione di iniziative concrete per evitare ogni tipo di emarginazione della vita civile;
- c) La promozione e attuazione di tutte le iniziative relative all'assistenza morale e materiale delle persone in stato di bisogno, presso le strutture sociali o al loro domicilio;
- d) La promozione di iniziative sociali, culturali e di altro genere allo scopo di sviluppare una presa di coscienza sull'emarginazione sociale e la ricerca di mezzi idonei a superare tali condizioni e a prevenirle, inoltre promuovere iniziative di animazione socio-culturale della popolazione finalizzato alla prevenzione della devianza, da svolgersi nei settori e nelle forme ritenute più idonee;
- e) Lo svolgimento di attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio sia per conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorativa di carattere artigianale a mano dei partecipanti all'attività sociale ottenuti in appositi centri di lavoro:
- f) Lo svolgimento di attività di accoglienza rivolta a favorire la promozione umana, sociale, culturale, professionale e materiale delle persone attraverso la gestione di convitti, mense, centri di accoglienza e ambienti attrezzati.

Per lo svolgimento della propria attività l'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari o finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali nonché dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili e immobili utili o necessarie.

L'associazione di volontariato "Oasi Valle dei Laghi" opera in provincia di Trento con particolare riferimento ai comuni della Valle dei Laghi.

TITOLO III

I SOCI

ARTICOLO 4

ASSOCIATI – DIRITTI - OBBLIGHI

Possono essere associate tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione o sono mossi da spirito di solidarietà e facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si assume con la delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

I soci dell'associazione hanno il diritto di partecipare all'elezione delle cariche sociali.

I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione, è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc...).

ARTICOLO 5

ESCLUSIONE

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona presentate precedentemente al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ARTICOLO 6

INDICAZIONE DEGLI ORGANI

Sono organi dell'associazione: l'assemblea, il consiglio direttivo e il presidente. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

CAPO 1

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 7

COMPOSIZIONE - VALIDITA' - POTERI

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione ed è presieduta dal presidente o in sua assenza da un altro associato eletto dall'assemblea stessa.

Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato che non può rappresentare più di due membri.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del consiglio direttivo, con preavviso di almeno una settimana specificando l'ordine del giorno o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; le modifiche dello statuto, le proroghe in durata, lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del patrimonio residuo è di competenza dell'assemblea straordinaria che delibera a maggioranza di due terzi dei voti favorevoli.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

Le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio dell'associazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

CAPO 2

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 8

COMPOSIZIONE – POTERI

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da cinque a nove membri secondo quanto determinato di volta in volta dall'assemblea.

I membri del Consiglio sono eletti dall'assemblea tra i propri componenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio sono revocabili con delibera dell'Assemblea.

Il consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno tre membri e delibera con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

Spetta al consiglio direttivo:

- Deliberare su tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuna esclusa;
- Deliberare e stabilire tutte le attività e manifestazioni della Associazione;
- Stabilire le attività direttive relative all'associazione, le singole manifestazioni e ogni attività programmatica;
- Deliberare sulle domande di associazione;
- Stabilire le quote associative;
- Stipulare convenzioni con altri enti e soggetti;
- Assumere dipendenti;
- Rimborsare i soci per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata;
- Predisporre il bilancio da presentare all'assemblea per approvazione.

Qualora uno o più dei suoi componenti venisse a mancare o fosse revocato o decadesse prima della scadenza naturale del termine; sarà provvisoriamente sostituito su designazione dei

componenti rimasti, fino alla prossima assemblea ordinaria successiva che provvederà definitivamente. La sua carica cesserà unitamente alla cessazione delle altre cariche sociali.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo elegge il vice presidente, il segretario e il cassiere.

CAPO 3

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 9

ELEZIONI – POTERI

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti.

Il presidente dura in carica tre anni e può essere revocato dall'assemblea con il parere favorevole di almeno due terzi dei soci.

Il presidente rappresenta l'associazione di volontariato, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione ed esegue tutte le delibere del Consiglio Direttivo.

Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dai soci.

In caso di assenza o impedimento del presidente lo sostituisce con tutte le attribuzioni e i poteri, il vicepresidente.

TITOLO V

PATRIMONIO

ARTICOLO 10

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) Beni, mobili e immobili;
- b) Contributi;
- c) Donazioni e lasciti;
- d) Rimborsi;
- e) Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) Quote associative;
- g) Ogni altro tipo di entrata compatibile con la normativa sul volontariato.

ARTICOLO 11

EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal consiglio direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

ARTICOLO 12

PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' MARGINALI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'associazione.

Il consiglio direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

ARTICOLO 13

DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione di volontariato senza fini di lucro con finalità analoghe.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ARTICOLO 14

BILANCIO

Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone il bilancio dell'associazione relativo a tutte le entrate e spese.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con maggioranza dei presenti entro e non oltre il trenta aprile dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione quindici giorni prima della seduta dell'assemblea per l'approvazione e può essere consultato da ogni socio.

Gli utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

TITOLO VII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ARTICOLO 15

DIPENDENTI

L'associazione di volontariato può assumere dei dipendenti.

I rapporti tra l'associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto di lavoro che verrà deciso dal consiglio direttivo.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni, e per responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 16

COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'associazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge. I collaboratori di lavoro sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie e per la responsabilità verso terzi.

TITOLO VIII

RAPPOORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ARTICOLO 17

RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI

L'associazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ARTICOLO 18

RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI

L'associazione partecipa con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto da questo statuto, si fa riferimento alle leggi (e ai regolamenti) vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.